

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 ottobre 2022

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1219** OGGETTO :

DEFINIZIONE, D'INTESA CON IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 3, LETTERA E), DELLA L.R. 11/2005, DEI DUE ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE IN SENSO AL COMITATO TECNICO-CONSULTIVO E REVOCA DELLA DGR 3640/2005.

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, richiama la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47.) e, in particolare, l'articolo 8, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza della Regione, di un Comitato tecnico-consultivo, organo con funzioni consultive e propositive in materia di polizia locale nei riguardi della Giunta regionale composto, come stabilito dal comma 3:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Sindaco della Città di Aosta o da un assessore da lui delegato;
- c) da due Sindaci, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
- d) dal responsabile del servizio o del corpo di polizia locale della Città di Aosta, o da un funzionario da lui delegato;
- e) da due addetti alla polizia locale, individuati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali;
- f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato.

Rammenta che l'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) ha modificato la lettera e) del comma 3 dell'articolo 8, come risulta dalla formulazione sopra riportata, rendendo meno gravose e più celeri le modalità di individuazione dei due addetti alla polizia locale, passando da un complesso sistema elettivo ad un più semplice sistema selettivo, che prevede l'individuazione degli stessi direttamente da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Sottolinea quindi la necessità di approvare la disciplina per la suddetta individuazione e, contestualmente, di revocare la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3640 del 3 novembre 2005, recante "Approvazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, della disciplina per le elezioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo, di cui all'art. 8 della l.r. n. 11/2005", non più in linea con la normativa vigente.

Informa che la Struttura enti locali, competente in materia di polizia locale, dopo aver valutato diverse ipotesi alternative per la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei suddetti due componenti del Comitato, ha predisposto l'allegata proposta di disciplinare, composta di 4 articoli, che, in sintesi, dispone di:

- a) prevedere l'individuazione di un addetto per i Comuni con popolazione residente fino ai 2.000 abitanti e uno per quelli con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti. Il limite dei 2.000 abitanti corrisponde a quello attualmente fissato dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.) per individuare i Comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali mediante convenzione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane.), tra cui rientra il servizio di polizia locale;
- b) prevedere che anche gli addetti del Comune di Aosta possano candidarsi per rappresentare i Comuni con più di 2.000 abitanti, ma attribuendo loro un punteggio, per quanto riguarda il criterio "popolazione residente del Comune di appartenenza", corrispondente alla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai Comuni con più di 2.000 abitanti, escluso il Comune di Aosta considerato che lo stesso ha una popolazione residente di gran lunga superiore ai restanti Comuni valdostani, al fine di conciliare la necessità di contenere la partecipazione degli addetti alla polizia locale del suddetto ente, già rappresentati all'interno del Comitato dal proprio Comandante, con la necessità di dare pari opportunità a tutti gli addetti alla polizia locale dei Comuni valdostani;
- c) richiedere a tutti gli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato, di dichiarare preventivamente il loro interesse a svolgere l'incarico, in modo da rendere più snella e puntuale la procedura selettiva;
- d) assegnare a ogni soggetto interessato un punteggio calcolato in centesimi per ognuno dei seguenti criteri ponderati come a fianco di ciascuno indicato:
  - grado attribuito: ponderazione 30%;
  - anzianità di servizio: ponderazione 20%;
  - formazione: ponderazione 30%;
  - popolazione residente del Comune di appartenenza (punteggio inversamente proporzionale per i Comuni fino a 2.000 abitanti, direttamente proporzionale per i Comuni sopra i 2.000 abitanti): ponderazione 20%;
- e) stabilire che la presenza di sanzioni disciplinari subite nel corso del servizio prestato nell'ente di appartenenza o in altro ente locale, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, con profilo professionale di addetto alla polizia locale, comporti la decurtazione dal punteggio totale di cui al punto d) di 10 punti per ogni sanzione;
- f) redigere, sulla base dei punteggi individuali ottenuti, due distinte graduatorie, una per l'individuazione dell'addetto dei Comuni con popolazione residente fino ai 2.000 abitanti e una per l'individuazione dell'addetto dei Comuni con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti.

Evidenzia che la suddetta proposta di disciplinare appare condivisibile.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e su sua proposta;
- considerato che risulta necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, così come modificato dall'articolo 4 della l.r. 37/2021, per permettere l'individuazione dei due addetti alla polizia locale in seno al Comitato;
- esaminata la proposta di disciplinare predisposta dalla Struttura enti locali;
- preso atto che occorre contestualmente revocare la propria precedente deliberazione n. 3640 del 3 novembre 2005, in quanto non più in linea con la normativa vigente;
- preso atto, altresì, che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull'allegato disciplinare nella riunione del 4

ottobre 2022 (parere n. 44/2022), come previsto dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della l.r. 11/2005 e dell'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- considerato che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- ad unanimità di voti favorevoli

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, il documento che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, recante "Disciplina dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 8, c. 3, lett. e), della legge regionale 19 maggio 2005 n. 11.";
- 2) di revocare la propria precedente deliberazione n. 3640 del 3 novembre 2005 recante "Approvazione, d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali, della disciplina per le elezioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in seno al comitato tecnico-consultivo, di cui all'articolo 8 della l.r. n. 11/2005.";
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

**Disciplina dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 8, c. 3, lett. e), della legge regionale 19 maggio 2005 n. 11.**

**Art. 1**  
(Finalità)

1. Il presente disciplinare stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale dei due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 maggio 2005 n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), come previsto dalla lettera e) del comma 3 del medesimo articolo.

**Art. 2**  
(Criteri e calcolo dei punteggi)

1. I due addetti alla polizia locale sono individuati uno tra gli addetti in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni con popolazione residente fino a 2.000 abitanti e uno tra gli addetti in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti.
2. A ciascuno degli addetti interessati è assegnato un punteggio risultante dalla sommatoria dei valori calcolati sulla base dei seguenti criteri:

**a) grado attribuito:**

<b>Grado</b>	<b>Punteggio</b>
Agente	8,33
Agente scelto	16,67
Assistente	25,00
Assistente scelto	33,33
Vice Ispettore	41,67
Ispettore	50,00
Ispettore Capo	58,33
Ispettore Superiore	66,67
Vice Commissario	75,00
Commissario	83,33
Commissario Capo	91,67
Vice Commissario superiore	100,00
Commissario Superiore	
Comandante	

**b) anzianità di servizio:**

sono assegnati 2,5 punti per ogni anno di servizio, per un massimo di 40 anni; ai fini del punteggio non è calcolato il periodo inferiore all'anno.

L'anzianità di servizio è calcolata tenendo conto del servizio effettivamente prestato, vale a dire del servizio, rapportato al tempo pieno, prestato nell'ente di appartenenza o in altro ente locale, anche in modo non continuativo, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato, con profilo professionale di addetto alla polizia locale, decurtato dei periodi di assenza non retribuita dovuta a fatti che sospendono o interrompono il servizio stesso.

**c) formazione:**

sono assegnati 0,5 punti per ogni ora di formazione, dimostrata con regolare attestato di partecipazione rilasciato dall'ente formatore, svolta nell'ultimo decennio calcolato a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello di valutazione (es.: dal 1/1/2012 al 31/12/2021 per l'anno 2022), per un massimo di 100 punti. Non è valutata la formazione di base di cui al capo III del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 18 novembre 2011, recante "Definizione degli standard formativi, della tipologia e della durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 19 maggio 2005, n. 1".

**d) popolazione residente del Comune di appartenenza:**

- d1) per i Comuni fino a 2.000 abitanti è assegnato un punteggio inversamente proporzionale alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre, risultante dall'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile alla data della valutazione, attribuendo il punteggio massimo di 100 punti al Comune con meno abitanti e calcolando in proporzione i restanti punteggi;
- d2) per i Comuni sopra i 2.000 abitanti è assegnato un punteggio direttamente proporzionale alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre, risultante dall'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile alla data della valutazione, attribuendo il punteggio massimo di 100 punti al Comune con più abitanti (Aosta esclusa) e calcolando in proporzione i restanti punteggi. Al solo Comune di Aosta è attribuito un punteggio corrispondente al valore della media aritmetica dei punteggi attribuiti ai Comuni con più di 2.000 abitanti, Aosta esclusa.
3. Il punteggio individuale, calcolato ai sensi del comma 2, è ponderato in base alle seguenti percentuali:
- a) grado attribuito: 30%;
  - b) anzianità di servizio: 20%;
  - c) formazione: 30%;
  - d) popolazione residente del Comune di appartenenza: 20%
4. La presenza di sanzioni disciplinari subite nel corso del servizio prestato nell'ente di appartenenza o in altro ente locale, sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato, con profilo professionale di addetto alla polizia locale, comporta la decurtazione dal punteggio individuale di 10 punti per ogni sanzione.
5. Nel caso in cui due soggetti interessati abbiano riportato egual punteggio finale, prevale in graduatoria quello avente età anagrafica maggiore.

**Art. 3**

(Modalità di individuazione)

1. Per l'individuazione dei due addetti, la Struttura regionale competente in materia di polizia locale:
- a) informa, per il tramite dell'ente di appartenenza, gli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni valdostani dell'avvio della procedura di individuazione dei due addetti alla polizia locale in seno al Comitato tecnico-consultivo, invitando gli interessati a manifestare il loro interesse a svolgere l'incarico mediante la compilazione di un apposito modello;
  - b) verifica i requisiti degli addetti alla polizia locale che hanno manifestato il loro interesse;
  - c) redige due distinte graduatorie, una per l'individuazione dell'addetto dei Comuni con popolazione residente fino a 2.000 abitanti e una per l'individuazione dell'addetto dei Comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 2.
2. Con proprio provvedimento il dirigente della Struttura regionale competente in materia di polizia locale individua, sulla base delle graduatorie di cui alla lettera c) del comma 1, i due rappresentanti degli addetti alla polizia locale che faranno parte del Comitato tecnico-consultivo.

**Art. 4**

(Validità delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), hanno validità per tutto il periodo di durata in carica del Comitato e possono essere utilizzate per eventuali sostituzioni dei rappresentanti degli addetti alla polizia locale in seno al Comitato stesso.